

**Avvisi**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

**D.D. n. 602 del 24 luglio 2020. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente: Italia Sud Energie Rinnovabili Srls.**PROVINCIA DI TARANTO  
5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE**DETERMINAZIONE****Registro Generale N. 602 DEL 24/07/2020**

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/06 SMI PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "FV-MANDURIA" DELLA POTENZA DI 6 MW E DI TUTTE LE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MANDURIA (TA) IN C.DA CARCARONE/TAITI. PROPONENTE: ITALIA SUD ENERGIE RINNOVABILI SRLS

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

La società Italia Sud Energie Rinnovabili Srls, P.IVA 06778770823 – sede legale in Palermo CAP 90141, via XX Settembre, 69– con nota acquisita al prot. prov.le n. 39525 del 19.12.2019 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 smi per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV-Manduria" della potenza di 6 MW in AC e in DC e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA) in c.da Carcarone/Taiti.

**Descrizione dell'intervento**

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica tramite la tecnologia solare fotovoltaica della potenza di 6 MW, con le relative opere di connessione, nel Comune di Manduria (TA), località Carcarone-Taiti. L'area oggetto dell'installazione si trova a circa 3 km a ovest del centro abitato di Manduria, a ridosso della SP 135 che collega la frazione di Uggiano Montefusco con Sava, ed ha un'estensione complessiva di circa 16 ha.

Il progetto prevede la realizzazione di tre sotto-impianti della potenza di immissione in rete rispettivamente di:

- **FV-Carcarone (codice AG36): 2,396 MW** in corrente alternata e una potenza di **2,396 MW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Carcarone/Taiti** nel comune di **Manduria (TA)** foglio 68 particelle 113, 171 N.C.T, per un'estensione complessiva pari a 6.65.92 ha da visure e 5.80.00 ha secondo l'area recintata;
- **FV-L'Abate (codice AG37): 1,948 MW** in corrente alternata e una potenza di **1,948 MW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Carcarone/Taiti** nel comune di **Manduria (TA)**, foglio 58 particelle 137, 174, 176, 55 N.C.T, con un'estensione complessiva pari a 4.85.10 ha da visure e 3.50.00 ha secondo l'area recintata;
- **FV-Taiti (codice AG69): 1,656 MW** in corrente alternata e una potenza di **1,656 MW** in corrente continua da installarsi in **Contrada Carcarone/Taiti** nel comune di **Manduria (TA)**, foglio 68 particelle 21, 209, 212, 214, 216 N.C.T, con un'estensione complessiva pari a 4.29 ha da visure e 3.30.00 ha secondo l'area recintata.

Il parco fotovoltaico, composto dai suddetti impianti e denominato FV-Manduria di potenza complessiva di 6 MW in corrente alternata e 6 MW in corrente continua sarà connesso alla rete di Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla cabina primaria AT/MT Cp Manduria di coordinate geografiche: latitudine 40°23'33.25"N longitudine 17°36'14.74"E.

I tre sotto-impianti facenti parte del parco fotovoltaico denominato "Impianto FV-Manduria", classificati come "Impianti non integrati", sono di tipo grid-connected e la modalità di connessione è in "Trifase in media tensione".

La struttura di tipo "ad inseguitori monoassiali" sarà ancorata al terreno tramite infissione di pali, su ognuna di tali strutture verranno fissate stringhe da 28, da 56 e da 84 moduli fotovoltaici disposti in configurazione singola sull'asse in posizione verticale.

Il piano dei moduli sarà inclinato rispetto all'orizzontale di  $\pm 55^\circ$  e l'orientamento azimutale sarà  $0^\circ$  rispetto al Sud.

La distanza tra le file di pannelli sarà di 5 m (interasse) con lo scopo di evitare l'ombreggiamento mutuo dei pannelli.

L'impianto fotovoltaico FV-Carcarone è composto da 5990 pannelli per una potenza totale prevista di 2.396 kW in corrente continua e 2.396 kW in corrente alternata.

L'impianto FV-L'Abate è composto da 4870 pannelli per una potenza totale prevista di 1.948 kW in corrente continua e 1.948 kW in corrente alternata.

L'impianto FV-Taiti è composto da 4140 pannelli per una potenza totale prevista di 1.656 kW in corrente continua e 1.656 kW in corrente alternata.


I moduli fotovoltaici scelti per l'intero parco fotovoltaico sono della ditta "Canadian Solar HikuCS3W-400W" e sono composti da celle in silicio mono-cristallino con una vita utile stimata di oltre 25 anni senza degrado significativo delle prestazioni.

L'energia elettrica prodotta dai tre sotto-impianti così trasformata sarà quindi convogliata, mediante cavidotto a 20 kV alla rete di Distribuzione.


Il perimetro di ogni sotto-impianto, sarà totalmente delimitato da una barriera alberata e da vegetazione autoctona presente nel sito in modo da occupare la fascia di 10 metri appositamente creata per non disporre le stringhe a ridosso del perimetro dello stesso.

L'impianto di rete, da realizzare anch'esso nel Comune di Manduria, attraversa le particelle 100 del foglio di mappa 68 e le particelle 1, 3, 58, 13 del foglio 70, in cavo aereo che raggiunge una cabina di smistamento posta nella particella 288 del foglio 70, fino ad arrivare in cavo interrato alla Cabina Primaria "Manduria" attraversando la Strada Provinciale SP182.

L'accesso alla cabina di consegna verrà garantito tramite accesso diretto dalla strada comunale adiacente al sito.



*Inquadramento impianto*



Inquadramento impianto

Le aree oggetto di intervento sono tipizzate nel Piano Regolatore Generale del Comune di Manduria come aree agricole.

L'intervento proposto, in particolare parte del tracciato del cavidotto, sia aereo che interrato, recinzione, barriera verde sul confine, strade interne di servizio, cabina di consegna e cabina utente e area di mitigazione del sotto-impianto FV-Carcarone, interferiscono direttamente con il seguente vincolo di cui al PPTR: UCP "Area di rispetto boschi".

Per tale vincolo, il R.R. 24/2010 Regolamento attuativo del D.M. 10.09.2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", Allegato 1 specifica le "problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni – incompatibilità con gli obiettivi di protezione" riportando per gli impianti fotovoltaici quanto segue: "I boschi sono paesaggi di grande valore naturalistico e ambientale estremamente fragili per cui una loro trasformazione risulta incompatibile con le esigenze di tutela.

*Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori.*

*Non sono consentiti il danneggiamento delle specie vegetali autoctone e per la eventuale modificazione dell'assetto idrogeologico.*

*Nell'area annessa l'obiettivo principale è quello della salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.....".*

L'allegato 2 del medesimo R.R. 24/2010 classifica l'impianto di che trattasi con codice F.7 ossia impianti con moduli ubicati al suolo di potenza  $\geq 200$  kW.

Ancora, l'allegato 3 del medesimo R.R. 24/2010 in corrispondenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in particolare in presenza del vincolo Boschi + buffer di 100 m, definisce la tipologia di impianto codificata F.7, non compatibile con tale vincolo. Inoltre, nel campo "Problematiche per la realizzazione di FER – incompatibilità con gli obiettivi di protezione" definisce quanto segue: "La realizzazione di FER che preveda l'alterazione delle specie vegetali, arboree e/o arbustive, potrebbe contrastare con le esigenze di tutela delle superfici boscate nonché delle aree coperte da vegetazione tipica della macchia mediterranea."

L'intervento non interferisce con aree a pericolosità idraulica di cui al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi di cui alla DGR 2122/2012 e D.D. 162/2014 della Regione Puglia, si evidenzia che il proponente ha effettuato la valutazione considerando un raggio di 1 km

dai singoli sotto-impianti. Si specifica che, così come previsto dalla DGR 2122/2012 e dalla D.D. 162/2014 la valutazione degli impatti cumulativi varia in base alle componenti da esaminare; a titolo esemplificativo e non esaustivo: per l'individuazione della zona di visibilità teorica, la valutazione va effettuata in un raggio di 3 km dall'impianto proposto; per la valutazione del cumulo tra impianti fotovoltaici va valutata l'Area di Valutazione Ambientale e l'Indice di Pressione Cumulativa; per la valutazione degli impatti cumulativi su natura e biodiversità è opportuno che le indagini riguardino un'area pari ad almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posto in posizione baricentrica; e così via per gli altri aspetti considerati dalla DGR 2122/2012 e dalla D.D. 162/2014.

Inoltre, così come riportato nella D.D. 162/2014, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione, le quali devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi, anche al fine di accertare l'ottimizzazione delle infrastrutture ed evitare eccessive concentrazioni che possono determinare un sovraccarico del territorio.

### **Procedimento istruttorio**

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 39525 del 19.12.2019 la società Italia Sud Energie Rinnovabili Srls, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i per il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV-Manduria" della potenza di 6 MW in AC e in DC e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA) in c.da Carcarone/Taiti.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6780 del 26.02.2020 la Società trasmetteva su supporto CD la documentazione afferente all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di che trattasi.

Con nota prot. prov.le n. 8211 del 09.03.2020 la Provincia di Taranto, verificata l'istanza dal punto di vista amministrativo, comunicava alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, così come disposto dall'art. 19 co. 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web della medesima Provincia ed inoltre, così come disposto dall'art. 19 co. 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, richiedeva agli Enti coinvolti nel procedimento di esprimere le proprie osservazioni/pareri.

Con nota prot. AOO\_075/prot/0003745 del 15.04.2020, acquisita al prot. prov.le n. 11267 del 16.04.2020, la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, trasmetteva il proprio parere di compatibilità al PTA, rappresentando quanto segue: "*... nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto.*

*Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni. Non si rilevano pertanto impatti significativi e negativi, per quanto di competenza della scrivente Sezione.*"

Con nota prot. 7783 del 20.04.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 11522, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto rappresentava quanto segue: "*... questa Soprintendenza, presa visione degli elaborati di progetto, chiede, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/06, che il progetto venga integrato con la "Valutazione preventiva dell'impatto archeologico" (VIARCH) che dovrà essere redatta da un archeologo e/o da una Società di archeologi provvisti dei titoli professionali previsti dalla vigente normativa, al fine della valutazione della potenzialità archeologica dei terreni interessati dall'impianto.*"

Con nota prot. prov.le n. 11710 del 22.04.2020 la Provincia di Taranto precisava quanto segue: "*... si precisa agli Enti in indirizzo che, i termini di 45 giorni di cui alla nota prot. prov.le n. 8211 del 09.03.2020, per l'espressione dei pareri/osservazioni richiesti, decorrono a far data dal 16.05.2020, salvo ulteriore proroga del decreto legge 23/2020. ...*"

Con nota prot. 24869 del 22.04.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 11733, l'ARPA Puglia DAP Taranto rappresentava quanto segue: "*[... omissis...]*



*Entrando nel merito degli impatti sulle componenti ambientali si evidenzia quanto segue.*

*Per quanto riguarda la componente rifiuti, il progettista afferma che “durante la fase di costruzione dell’impianto, saranno prodotte modeste quantità di rifiuti, qualitativamente classificabili come rifiuti non pericolosi, in quanto originati prevalentemente da imballaggi. I rifiuti verranno conferiti ad idonei impianti di smaltimento o recupero, ai sensi delle disposizioni delle norme vigenti.” Tuttavia, dalla documentazione in atti, si evince che la sezione dello scavo per il passaggio del cavidotto interrato “avrà una profondità di 1,20 m con una lunghezza nella parte inferiore di 0,80 m e 1,50 nella parte superiore”, per un’area corrispondente (A) pari a circa 1,38 m<sup>2</sup>. Inoltre, dal documento “D4 – Computo – FV Manduria” si evince che lo scavo in trincea avrà una lunghezza (L) pari a 50 km; pertanto il volume totale di scavo sarà pari ( $V=A*L$ ) a circa 69.000 m<sup>3</sup>. Tale quantitativo di materiale non è stato dettagliatamente valutato dal progettista né è stato redatto apposito elaborato relativo alla gestione del materiale proveniente da terre e rocce da scavo.*

*Per quanto riguarda la componente suolo, il progettista afferma che “l’impatto dovuto all’occupazione territoriale è molto basso, poiché anche le aree scelte all’installazione dei pannelli verranno contemporaneamente utilizzate per la realizzazione di colture e soggette a piantumazione di vario tipo, come meglio specificato nel paragrafo di seguito dedicato alle misure compensative e alla sistemazione arborea del sito (parag. 7.4)”. Si sottolinea preliminarmente che l’occupazione di territorio non può essere definita “bassa” in quanto l’estensione dell’area complessiva dei 3 sotto-impianti è di 12.60 ha.*

*Inoltre, lo stesso progettista afferma che “all’attualità, l’area oggetto di studio relativa all’impianto denominato FV Carcarone si configura come una superficie incolta; quella relativa all’impianto denominato FV Taiti si configura come una superficie in parte incolta ed in parte con coltivazioni; mentre quella relativa all’impianto FV – L’Abate si configura come una superficie coltivata da uliveti che potrebbero essere destinati alla realizzazione di una barriera alberata a perimetro del sito stesso”.*

*Tuttavia, dagli atti prodotti, non è possibile definire quantitativamente il numero di ulivi presenti né quelli che “potrebbero” essere utilizzati come barriera alberata proposta.*

*Inoltre, si sottolinea che il progettista conclude la Relazione agronomica affermando, in contrasto a quanto precedentemente esposto per l’impianto FV – L’Abate, che “sulla base dell’esame dei luoghi e della opportuna documentazione, nonché all’esito di ricerche inerenti analisi territoriali specifiche si è accertato che i suoli oggetto della presente relazione sono allo stato improduttivi ma sono stati interessati da pratiche e colture agricole e tale circostanza può farsi risalire ad un periodo di circa 25 anni”.*

*Dalla documentazione in atti, non si evince alcuna procedura in merito alla pulizia dei pannelli fotovoltaici.*

*Pertanto si suggerisce di non utilizzare sostanze chimiche e/o inquinanti per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici ma, ad esempio, acqua osmotizzata.*

*In merito alla Relazione Agronomica, si fa presente che la stessa non è stata redatta da agronomo iscritto ad apposito Albo bensì dal progettista ingegnere.*

*Per quanto riguarda la componente flora e fauna, il progettista afferma che “la realizzazione di un impianto determina la sottrazione di aree per utilizzi determinati” e prevede alcune misure compensative (progetto del verde) per salvaguardare le specie arbustive e/o arboree in larga parte autoctone e per minimizzare gli impatti visivi. Tale progetto prevede i seguenti interventi: - perimetrazione arborea dell’impianto; - creazione tra le stringhe dei pannelli di corridoi verdi o “zone cuscinetto”; - coltivazione di piante ortive e fiori nelle aree sotto i pannelli. La perimetrazione arborea verrà realizzata con piantumazioni di olivi disposti a perimetro dell’impianto installato.*

*Per quanto riguarda la componente aria, il progettista afferma che “nel corso dei lavori di preparazione del sito, realizzazione degli scavi e delle fondazioni, si potrebbe portare alla movimentazione di terra, con una inevitabile produzione di polveri, soprattutto durante le operazioni di scavo per la posa in opera del cavidotto interrato ad una profondità minore di 1,20 m.*

*Per limitare al minimo l’impatto da essa derivante si ritiene dunque opportuno mettere in atto idonee precauzioni, quali ad esempio:*

*- la posa di pietrisco e rifiuto di cava sulle strade; - il lavaggio delle aree; - idonea copertura del materiale di risulta; - messa in pristino degli scavi con riempimenti in inerte naturale; ecc”. A tali precauzioni, andrebbe aggiunto anche l’eventuale utilizzo di fog cannon per ridurre la dispersione delle sostanze polverose durante le fasi di scavo.*

Per quanto riguarda l'“impatto cumulativo” il progettista predispone un elaborato per “valutare la presenza di impianti fotovoltaici a terra nell'intorno di 1 km rispetto agli impianti progettati, al fine di quantificare il possibile effetto cumulo generato dagli stessi nel contesto in cui si inseriscono”. E dichiara che “lo studio è redatto in conformità alla: 1) D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012 “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”; 2) D.D. n. 162 del 6 giugno 2014 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2020 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio”.

Innanzitutto si rappresenta che il proponente non ha specificato le motivazioni per cui lo studio dallo stesso effettuato si riferisca ad un intorno di solo 1 km rispetto agli impianti progettati e non ha considerato un intorno ben più ampio.

Inoltre, la suddetta DGR 2122/2012 in riferimento agli impatti cumulativi su natura e biodiversità, indica che le indagini andrebbero eseguite su un'area pari ad almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica.

Giova rammentare, altresì, che la scrivente Agenzia ha predisposto le Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica.

Per la valutazione dell'effetto cumulo il progettista indica che “si procederà con l'identificazione della Zona di Visibilità Teorica (ZVT), definita come l'area in cui un nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. In particolare in questa relazione si vuole valutare la presenza di impianti fotovoltaici a terra nell'intorno di 1 km rispetto agli impianti progettati, al fine di quantificare il possibile effetto cumulo generato dagli stessi nel contesto in cui si inseriscono”.

Nel documento prodotto il progettista verifica la presenza di altri impianti nel raggio di 1000 metri dagli impianti proposti.

Per l'impianto FV-Carcarone il progettista indica che “si è accertata l'assenza di altri impianti nel raggio di 1000 m”.

Tuttavia, ad appena 50 metri oltre il raggio indicato (quindi a 1050 m) è presente un impianto fotovoltaico (identificato sul SIT Puglia come F/CS/E882/1, autorizzato con DIA) chiaramente visibile a sud-ovest anche sull'immagine “Fig.4-Vista impianto FV-Carcarone in relazione ad altre installazioni presenti nel raggio di 1 km”.

Per l'impianto FV-L'Abate il progettista indica che “si è accertata l'assenza di altri impianti nel raggio di 1000 m”.

Tuttavia, ad appena 50 metri oltre il raggio indicato (quindi a 1050 m) è presente un impianto fotovoltaico (identificato sul SIT Puglia come F/CS/E882/6, autorizzato con DIA) chiaramente visibile a nord-ovest anche sull'immagine “Fig.5-Vista impianto FV-L'Abate in relazione ad altre installazioni presenti nel raggio di 1 km”.

Per l'impianto FV-Taiti, contrariamente agli altri due impianti, viene verificata la presenza di altri impianti nel raggio di 800 m (non 1000 m) e il progettista dichiara che “l'impianto FV-Taiti, come da immagine allegata, risulta trovarsi in prossimità di due impianti FV esistenti distanti circa 800 m. Vi è la presenza di un effetto cumulativo dello stesso con impianti della stessa tipologia”. Tuttavia, ad appena 50 metri oltre il raggio indicato (quindi entro i 1000 m) sono presenti due impianti fotovoltaici già citati: quello (identificato sul SIT Puglia come F/CS/E882/1, autorizzato con DIA) chiaramente visibile a sud-ovest e quello (identificato sul SIT Puglia come F/CS/E882/6, autorizzato con DIA) chiaramente visibile a nord-ovest, entrambi visibili anche sull'immagine “Fig.6-Vista impianto FV-Taiti in relazione ad altre installazioni presenti nel raggio di 800 m”.

Andrebbe quindi effettuata una valutazione dei potenziali impatti con le altre installazioni presenti entro un raggio maggiore rispetto a quello calcolato dal progettista (almeno 2 km).

[... omissis...]

Per quanto riguarda la dismissione dell'impianto, il progettista dichiara che “sarà assicurato quindi il totale ripristino del suolo agrario originario, anche mediante pulizia e smaltimento di eventuali materiali residui, quali spezzoni o frammenti metallici, frammenti di cemento, ecc”. Si rappresenta, inoltre, che il progettista indica un importo totale del computo metrico evidentemente errato (totale 224.25 €). Andrebbe quindi corretta tale tabella.

*Infine, seppur il progettista specifichi che “in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia e l'idrologia si rimanda alla specifica Relazione geologica”, e dichiari che “a verifica delle superiori norme di salvaguardia, a protezione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dagli interventi sarà redatta una dettagliata relazione geologico-tecnica per la verifica dei rischi idrogeologici che escluda ogni rischio di dissesto, sia reale che potenziale, nonché dettagliata relazione che attesti l'assenza di rischio di inquinamento idrico durante la fase di cantiere”, tra la documentazione presente agli atti, risulta mancante la suddetta Relazione Geologica. Allo stato degli atti, tutto quanto rappresentato, in particolare per la notevole occupazione di suolo (circa 12 ha), per la quantità di materiale proveniente dagli scavi non adeguatamente valutata e gestita e, infine, per gli impatti cumulativi con altri impianti presenti nell'area di Sava-Manduria, nell'interesse pubblico di tutela ambientale, non possono essere esclusi impatti ambientali negativi significativi.”*

Con nota prot. 3441 del 28.04.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 12232, la Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rappresentava quanto segue: “[... omissis...]

#### **Considerazioni conclusive**

*Alla luce della proposta progettuale esaminata, considerate le caratteristiche dell'intervento proposto ed il contesto paesaggistico nell'ambito del quale esso si inserisce, alla luce dei contrasti con il PPTR (in particolar modo con la disciplina di tutela individuata dall'art. 63 delle NTA relativa all'UCP – Area di rispetto dei boschi), considerati gli effetti indiretti che l'intervento può determinare sugli elementi della struttura antropica e storico-culturale posti nelle immediate vicinanze dell'impianto (da valutarsi anche in termini cumulativi, vista la presenza di impianti FV esistenti in prossimità di quello di progetto), valutati altresì gli elementi di potenziale contrasto con i progetti territoriali del PPTR (che assumono particolare rilevanza ai fini del futuro adeguamento al PPTR del piano urbanistico generale del Comune di Manduria, ad oggi non ancora attuato) nonché il contrasto con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” e visto, infine, quanto disposto dal RR 24/2010, **si ritiene di non poter escludere significativi impatti dell'intervento sul contesto territoriale e paesaggistico e, in definitiva, sull'ambiente.”***

Con nota prot. 8671 del 06.05.2020, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 12898, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale trasmetteva il proprio parere di competenza rispetto al PAI, rappresentando quanto segue: “[...omissis...], nessuna delle opere previste nel progetto interferisce con le aree normate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.”.

Con nota prot. prov.le n. 19014 del 01.07.2020 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società i pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento: Regione Puglia Sezione Risorse idriche, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Autorità di Bacino Distrettuale.

Alla luce della documentazione progettuale presentata dal proponente, dell'istruttoria espletata dall'ufficio con il contributo dei pareri forniti dagli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi,

**Considerate** le osservazioni/criticità evidenziate nelle note dell'ARPA Puglia DAP Taranto, della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che qui si intendono integralmente riportate, ritenute condivisibili e meritevoli di opportuni approfondimenti e valutazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- contrasti con il PPTR (in particolar modo con la disciplina di tutela individuata dall'art. 63 delle NTA relativa all'UCP – Area di rispetto dei boschi);
- contrasto con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”;
- R.R. 24/2010 – aree non idonee (presenza boschi + buffer 100 m, tipologia di impianto non compatibile);
- notevole occupazione di suolo (circa 12.60 ha);
- valutazione preventiva dell'impatto archeologico (VIARCH);
- impatti cumulativi non compiutamente valutati, così come disposto dalla DGR 2122/2012 e D.D. 162/2014 della Regione Puglia;

**Considerato** inoltre che, in virtù dei criteri di cui all'allegato V della parte II del D.Lg.s 152/06 s.m.i, si riscontrano possibili impatti significativi sull'ambiente a seguito della realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Per quanto sopra considerato, si ritiene necessario approfondire tali aspetti mediante documentazione di dettaglio propria dello Studio di Impatto Ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e pertanto, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 s.m.i,

La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il responsabile del procedimento istruttorio

Funzionario Tecnico

Ing *Dalila Birtolo*

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Visto** il R.R. 24 del 30.12.2010 "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*";
- **Vista** la DGR n. 2122 del 23.10.2012 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*";
- **Vista** la D.D. 162 del 06.06.2014 della Regione Puglia "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*";
- **Viste** le Linee Guida 4.4 del PPTR "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*";
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la documentazione agli atti, compresi i pareri acquisiti nel corso del procedimento, tutti richiamati nella relazione che precede;

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;



**DETERMINA**

- 1) **di ritenere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **assoggettabile alla procedura di V.I.A.** (ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006) il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “FVManduria” della potenza nominale di 6 MW in AC e in DC e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, nel Comune di Manduria (TA) in c.da Carcarone/Taiti, proposto dalla società Italia Sud Energie Rinnovabili Srls avente sede legale in Palermo CAP 90141, via XX Settembre, 69;
- 2) di notificare il presente provvedimento alla società Italia Sud Energie Rinnovabili Srls – P.IVA 06778770823 – sede legale in Palermo CAP 90141, via XX Settembre, 69; PEC: [isenergierinnovabili@pec.it](mailto:isenergierinnovabili@pec.it) Legale rappresentante Alessia Pucci di Benisichi;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così come disposto rispettivamente dall’art. 16 co. 11 della L. R. 11/01 smi e dall’art. 19 co. 11 del D.Lgs. 152/2006 smi;
- 5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 7) di dare atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 8) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio;
- 9) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 10) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

**Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 24/07/2020

Il Direttore Generale  
TORITTO ANTONIO